



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario (relatore)
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

**nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019
nei confronti del Comune di Rea (PV)**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della



Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 158/2019/PRSP del 17 aprile 2019 con la quale è stato richiesto al Comune di Rea (PV) di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate nella gestione finanziaria sul rendiconto degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, nonché sui bilanci di previsione degli esercizi 2015 e 2016 trasmettendone le risultanze entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione e all'organo di revisione di provvedere, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, a redigere particolareggiata relazione in merito alla situazione finanziaria dell'ente, verificando il corretto adempimento delle misure indicate nella deliberazione in parola;

Vista la nota del 9 luglio 2019, prot. n. 961, acquisita al protocollo della Sezione n. 0015831-09/07/2019-SC_LOM-T87C-A, con la quale l'Ente ha comunicato la convocazione del Consiglio comunale per il 22.7.2019 per le determinazioni seguenti alla succitata delibera di questa Sezione n. 158/2019/PRSP, riservandosi, all'esito della stessa, di fornire all'organo di revisione le informazioni utili per provvedere alla verifica richiesta;

Vista la nota del Comune prot. n. 1017 del 23 luglio 2019, acquisita al protocollo della Sezione 0016370-23/07/2019-SC_LOM-T87C-A, con cui sono state fornite informazioni in merito alle misure adottate a seguito della deliberazione n. 158/2019/PRSP ed è stata allegata pertinente documentazione;

Vista la nota dell'Organo di revisione del 5 agosto 2019, acquisita al prot. della Sezione n. 17007/2019 con cui sono state fornite alcune valutazioni circa la congruità delle misure adottate dall'Ente al fine di dare esecuzione a quanto previsto nella deliberazione sopra richiamata;

Vista la nuova richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 0017831-28/08/2019-SC_LOM-T87C-P e l'ulteriore documentazione allegata in risposta dal Comune al prot. 0018137-10/09/2019-SC_LOM-T87C-A;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019, il relatore, dott. Ottavio Caleo.

Premesso in fatto

A seguito dell'attività di controllo sul rendiconto degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, nonché sui bilanci di previsione degli esercizi 2015 e 2016 del Comune di **Rea (PV)**, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 148 bis del TUEL, questa Sezione ha emanato la deliberazione n. 158/2019/PRSP del 17 aprile 2019 con la quale ha accertato la presenza dei seguenti profili di criticità nella gestione finanziaria:

- Irregolarità nella contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex art. 1, co. 13 d.l. 35/2013 e art. 1, co. 13 d.l. 78/2015;
- Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- Irregolarità nell'applicazione dei principi contabili nelle operazioni di gestione del bilancio come descritte in parte motiva;
- Mancato rispetto dei limiti di indebitamento fissati dall'art. 204 TUEL e del parametro di deficitarietà n. 7 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- Mancato, integrale rispetto dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui come descritti in parte motiva;
- Omessa attivazione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;
- Erronea determinazione del FCDE, accantonato per una quota significativamente inferiore rispetto a quella richiesta con conseguente erroneo calcolo del risultato di amministrazione e sottostima del disavanzo di amministrazione dell'Ente negli esercizi 2015 e 2016.

Con la stessa deliberazione è stato richiesto al Comune di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di provvedere alla rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del risultato di amministrazione secondo le modalità indicate in motivazione e di trasmetterne le risultanze a questa Sezione entro 60 giorni dal ricevimento della stessa deliberazione.

Con la medesima delibera è stato chiesto all'Organo di revisione dell'Ente, sentiti i competenti organi del Comune, di provvedere, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, a redigere particolareggiata relazione in merito alla situazione finanziaria dell'ente, verificando il corretto adempimento delle misure indicate nella citata deliberazione e che la contabilità del Comune di REA risultasse tenuta in linea con i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità di bilancio.

Di seguito ad una comunicazione interlocutoria del 9 luglio 2019, prot. n. 961, il Comune, con nota prot. n. 1017 del 23 luglio 2019 e annessa documentazione (acquisita al protocollo della Sezione n. 0016370-23/07/2019-SC_LOM-T87C-A) ha dato riscontro alle predette richieste.

Dal canto suo, l'organo di revisione ha fatto di seguito pervenire la relazione richiesta, datata 5 agosto 2019, pronunciandosi esclusivamente circa la congruità delle misure adottate dall'Ente al fine di dare esecuzione a quanto previsto nella deliberazione sopra richiamata.

Ad integrazione degli elementi e della documentazione già trasmessa dall'Ente, con nota prot. n. 0017831-28/08/2019-SC_LOM-T87C-P è stato chiesto al Comune di fornire la seguente documentazione:



- copia del rendiconto dell'esercizio 2018, approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2019 citata nella documentazione acclusa alla menzionata nota di risposta del 23 luglio 2019 e già richiesto dalla Sezione con la citata deliberazione n. 158/2019/PRSP;
- copia del bilancio di previsione 2019-2021, completo dei relativi allegati;
- copia dei provvedimenti in tema di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000.

L'Ente ha fatto pervenire l'ulteriore documentazione richiesta a mezzo Con.Te. al prot. della Sezione n. 0018137-10/09/2019-SC_LOM-T87C-A.

Il Magistrato istruttore, esaminata la documentazione trasmessa, ha richiesto la convocazione dell'odierna camera di consiglio per sottoporre i provvedimenti adottati dal Comune di Rea alla valutazione collegiale della Sezione ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUEL.

Considerato in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio



economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria: le misure correttive adottate dal Comune di Rea

Con la nota n. 1017 del 23 luglio 2019 sopra richiamata il Comune ha fornito informazioni in merito alle misure adottate in riferimento alla precitata delibera di questa Sezione, allegando apposita documentazione tra cui la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto "*Corte dei conti-Sez. Regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 158/2019/PRSP del 17.04.2019 - Determinazioni*", con allegato parere favorevole dell'organo di revisione del 19 luglio 2019.

Nella succitata nota viene evidenziato preliminarmente che *“non sono state modificate formalmente le risultanze dei rendiconti anno 2015 e 2016, in quanto ciò avrebbe comportato un differimento nel tempo (approvazione rendiconti esercizi 2015, 2016) della risposta alle osservazioni evidenziate da codesta Corte dei Conti, ma di fatto sono state attivate tutte quelle movimentazioni contabili richieste che hanno portato alla determinazione del risultato contabile esercizio 2018”*.

Con la stessa deliberazione consiliare n. 26 del 22 luglio 2019, di seguito alle predette operazioni, l'Ente ha approvato un nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018, in rettifica di quello inserito nella documentazione relativa al rendiconto 2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2019.

L'Ente ha, inoltre, dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13.07.2019 - ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2019 - si è provveduto alla variazione di bilancio relativa al F.P.V..

Nella stessa nota vengono descritte le misure adottate per tenere conto dei singoli rilievi formulati da questa Sezione di cui alla summenzionata deliberazione n. 158/2019/PRSP secondo quanto di seguito esposto.

A) IRREGOLARITÀ NELLA CONTABILIZZAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ

Nel corso dell'istruttoria conclusa con la deliberazione n. 158/2019/PRSP del 17.04.2019 è stato accertato, sulla base degli elementi a disposizione, che il Comune di Rea ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità presso la Cassa Depositi e prestiti S.p.A. (di seguito anche CDP) ex art. 1, commi 11 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) per 618.134 euro, riscossi nell'esercizio 2013, e per 51.976,51 euro ex art. 1, comma 13, del d.l. 78/2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125), riscossi nell'esercizio 2015.

Di seguito alla delibera della Sezione di cui trattasi l'Ente ha proceduto alla complessiva verifica delle anticipazioni di liquidità ottenute dalla CDP e alla loro allocazione contabile.

Nell'allegato 1 alle misure consequenziali comunicate con la predetta nota del 23 luglio 2019 il Comune ha trasmesso copia dei contratti di anticipazione sottoscritti con la CDP dai quali è stato possibile ricostruire con esattezza l'ammontare delle anticipazioni percepite, secondo quanto di seguito riportato:

- Posizione n. 417, 20/05/2013, di cui al provvedimento del Comune di Rea n. 20 del 17/5/13, per l'anticipazione di 618.134,68 euro di durata fino al 31/05/2042; nell'articolo 2 del relativo contratto si prevedeva l'erogazione di 309.067,34 euro nel 2013 e di 309.067,34 euro nel 2014;



- Posizione n. 417, 07/10/2013, atto modificativo dell'anticipazione di cui alla posizione 417 per assentire alla richiesta dell'ente di anticipare l'erogazione del 2014 al 2013, fissandola in corrispondenza del 31 ottobre 2013;
- Posizione n. 4384 del 23/06/2014, di cui al provvedimento del Comune di Rea n. 35 del 21/6/2014, per l'anticipazione di 347.679,06 euro di durata fino al 31/05/2043, con prima data di pagamento fissata in corrispondenza del 31 maggio 2015;
- Posizione n. 9744 del 03/12/2015, di cui al provvedimento del Comune di Rea n. 35 del 21/6/14, per l'anticipazione di 51.976,51 euro di durata fino al 31/05/2045, con prima data di pagamento fissata in corrispondenza del 31 maggio 2016.

Nella deliberazione n. 158/2019/PRSP (cui si fa integralmente rinvio) sono indicati i diversi elementi, emersi nel corso dell'istruttoria, tali da far ritenere che l'ente beneficiario dell'anticipazione in parola, tramite l'imputazione degli impegni di spesa alla gestione di competenza, anziché alla gestione residui, abbia utilizzato le risorse acquisite per finanziare nuove spese, anziché per il pagamento dei debiti pregressi, secondo quanto precisato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con la deliberazione n. 19/2014/QMIG e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181/2015.

Dalle informazioni disponibili risulta che analoga modalità di utilizzo, alla stessa stregua di un mutuo, è stata utilizzata per l'anticipazione 2014 di 347.680,00 euro.

Con la deliberazione n. 158/2019/PRSP, più volte richiamata, la Sezione ha, inoltre, accertato l'avvenuta contabilizzazione dell'anticipazione in senso difforme dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze e desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte (ivi analiticamente riportata), richiedendo al Comune di provvedere alla contabilizzazione nel senso sopra indicato, apportando, in particolare, idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione.

Nella nota del 23 luglio 2019 sopra richiamata il Comune ha riferito di aver provveduto, partendo dall'esercizio finanziario 2013 e successivi, alla *"verifica delle anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa DD.PP. e alla loro allocazione nei capitoli (entrata e spese) nonché all'apposito accantonamento nel risultato di amministrazione per l'intero importo dell'anticipazione di liquidità ed alle riduzioni annuali correlate al rimborso negli esercizi successivi"*.

Inoltre, il Comune ha osservato che *"in merito all'inserimento della prima voce della spesa "disavanzo di amministrazione" che deve essere comprensiva della quota di ripiano del disavanzo di amministrazione, si specifica che al cap. 401 (quota capitale) viene già prevista la quota di ripiano annuale corrispondente alla quota capitale da restituire alla*



Cassa DD.PP. come da contratti (allegati in copia). L'Ente ha assicurato, pertanto, che nella nota integrativa 2019 è stata data evidenza della posta sul cap. 401 (quota capitale)".

Dalla documentazione trasmessa risulta che l'ente ha proceduto alla seguente rideterminazione dell'ammontare del valore dell'anticipazione di liquidità predetta che sarebbe stata da accantonare nel risultato di amministrazione per gli esercizi considerati:

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ EX ART. 1, COMMA 13, D.L. 35 DEL 2013	Importo ricalcolato dal Comune come accantonamento nel risultato di amministrazione degli esercizi considerati (valori in euro)
Rendiconto gestione esercizio 2013	618.134,68
Rendiconto gestione esercizio 2014	959.299,54
Rendiconto gestione esercizio 2015	988.409,62
Rendiconto gestione esercizio 2016	963.985,00
Rendiconto gestione esercizio 2017	939.060,98
Rendiconto gestione esercizio 2018	913.435,86

Nella propria relazione del 5 agosto 2019 l'Organo di revisione ha preliminarmente segnalato come l'irregolarità nella contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, con riguardo all'omessa rappresentazione nel risultato di amministrazione, fosse già stata segnalata dal Revisore dei conti in carica negli esercizi considerati; inoltre lo stesso Organo rammenta di aver raccomandato, già in sede di relazione consuntivo 2017, a sua volta, la corretta rilevazione delle operazioni di anticipazioni di liquidità e tesoreria, suggerendo all'uopo un atteggiamento prudente nella fase di programmazione e in quella della gestione del bilancio in relazione all'assunzione degli accertamenti e degli impegni, nonché nella fase di rendicontazione sul piano dell'attendibilità delle determinazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Ancora, nella propria relazione sul consuntivo anno 2018 - acquisita a seguito della nuova richiesta istruttoria formulata dalla Sezione il 28 agosto 2019 - il Revisore dei conti segnala di aver lamentato la "omessa rappresentazione di liquidità presso la cassa DD.PP in apposito fondo vincolato destinato alla restituzione delle anticipazioni ottenute".

Il revisore sottolinea, infine, che, dai documenti offerti in comunicazione, "si evince come l'Ente abbia attivato tutte le movimentazioni contabili richieste (pur non modificando formalmente le risultanze dei rendiconti anno 2015-2016) provvedendo alla contabilizzazione dell'anticipazione in senso conforme alle indicazioni fornite dal M.E.F. e desumibili dalla Giurisprudenza di questa Illustrissima Corte procedendo altresì tanto alla loro corretta allocazione nei capitoli di entrata e spesa quanto all'apposito accantonamento nel risultato di amministrazione".

Per tutto quanto precede la Sezione, pur confermando le perplessità già manifestate in ordine alla corretta rappresentazione in bilancio delle predette anticipazioni, prende atto

degli accantonamenti di importo pari alle quote dell'anticipazione di liquidità per la parte di capitale ancora da restituire rideterminati dal Comune nel risultato di amministrazione degli esercizi considerati, con riserva di una specifica verifica sul punto nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente.

La Sezione richiama all'attenzione del Comune l'esigenza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze e desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte che presiedono alla corretta allocazione contabile delle anticipazioni in parola richiamate nella precitata delibera n. 158/2019/PRSP in modo da scongiurare che le risorse acquisite possano essere destinate a finanziare nuove spese, anziché al pagamento dei debiti pregressi con il ripristino della normale gestione di liquidità, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181/2015 e dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con la deliberazione n. 19/2014/QMIG e, da ultimo, con la delibera n. 19/SEZAUT/2019, recante le *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2019-2021"*, avuto riguardo alle nuove fattispecie di anticipazioni di liquidità disciplinate e previste dai commi da 849 a 858 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

B) GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ. REITERATO RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Nel corso dell'istruttoria propedeutica all'adozione della deliberazione n. 158/2019/PRSP è stato accertato il reiterato ricorso, da parte dell'Ente, all'anticipazione di tesoreria per importi elevati e per la quasi totalità degli esercizi (365 giorni nel 2016; 334 giorni nel 2015; 350 giorni nel 2014).

Nella memoria del 23 luglio 2019 il Comune di Rea ha confermato che il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria - rimarcato dall'Organo di revisione anche in ordine al rendiconto di gestione 2018, secondo quanto osservato nella relazione del 5 agosto 2019 - è motivato da momentanee deficienze di cassa e dalla necessità di provvedere ai pagamenti necessari ed indifferibili.

La Sezione non può che ribadire quanto già evidenziato nella delibera n. 158/2019/PRSP circa l'eccezionalità del ricorso a tale forma di finanziamento per superare momentanee deficienze di cassa e non già quale strumento dell'ordinaria attività gestionale, richiamando, altresì, quanto a suo tempo rilevato circa l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate, essendo compito primario dell'ente locale, nel quadro di una corretta gestione finanziaria, procedere ad una corretta programmazione delle spese, ad

un'efficace gestione della liquidità e all'attivazione di ogni strumento utile a tali fini quale il miglioramento delle riscossioni delle proprie entrate.

Tale criticità appare sussistente anche in relazione al rendiconto del 2018 se solo si ha a mente quanto osservato dall'Organo di revisione nella succitata relazione alla Sezione del 5 agosto 2019 che conferma il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria anche per il 2018 e, sulla verifica dell'andamento delle riscossioni, segnala come, nella propria relazione consuntiva per l'esercizio 2018, sia stato testualmente raccomandato all'Ente *"di prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi rilevando vieppiù una certa lentezza nella riscossione dei tributi"*.

La Sezione prende atto, in ogni caso, di quanto comunicato dal Comune circa l'avvenuta approvazione, ai fini del rafforzamento della riscossione delle entrate locali, con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 12.03.2019, del regolamento relativo all'erogazione degli incentivi (fissati nella misura del 5% sugli accertamenti IMU-TARI) per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente previsto dall'art. 1, comma 1091, della citata legge n. 145/2018.

Il Collegio non può non rilevare, tuttavia, come dalla relazione al rendiconto 2018 dell'organo di revisione, risulti ancora, per il 2018, un ricorso da parte del Comune all'anticipazione di tesoreria per un importo di euro 228.006,80.

Inoltre nella stessa relazione al rendiconto 2018 si afferma che l'ITP annuale dell'Ente è risultato pari a n. 102 giorni e l'ammontare dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge risulta di euro 171.560,57.

C) IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Nella deliberazione n. 158/2019/PRSP sono state accertate anche alcune criticità in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili vigenti nell'accertamento e riscossione delle entrate e nell'impegno e pagamento delle spese.

Sul piano degli adempimenti in tema di tempestività dei pagamenti è stata, inoltre, riscontrata l'omessa comunicazione, mediante piattaforma elettronica, dei dati relativi ai debiti non estinti, certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.

Nella nota del 23 luglio 2019 l'Ente ha rappresentato di aver regolarizzato, dall'anno in corso, la situazione circa la comunicazione sulla piattaforma elettronica dei dati relativi ai debiti non estinti.

L'avvenuta regolarizzazione è confermata dall'Organo di revisione nella relazione del 5 agosto 2019 ove lo stesso rappresenta di aver riscontrato la medesima criticità nella propria relazione sul consuntivo dell'esercizio 2017, raccomandandone l'utilizzo e reiterando il medesimo suggerimento anche nella relazione consuntiva anno 2018, rilevando, tuttavia, come l'Ente abbia regolarizzato la situazione.

Al riguardo il Collegio, nel prendere atto, richiama nuovamente il Comune all'integrale osservanza della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, dando puntuale esecuzione ai relativi adempimenti e chiede all'Organo di revisione di vigilare sulla corretta osservanza degli stessi, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, dandone conto nella redazione dei questionari di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

D) INDEBITAMENTO

Nella deliberazione n. 158/2019/PRSP, in linea con quanto osservato dall'organo di revisione nelle pertinenti relazioni-questionario, sono state accertate anche alcune criticità in tema di ricorso all'indebitamento da parte del Comune di Rea, con particolare riguardo al superamento del limite previsto dall'art. 204 del T.U.E.L. negli esercizi 2014 e 2015, alla violazione delle condizioni poste dall'art. 203 T.U.E.L. nell'attivazione delle fonti di finanziamento rilevata dall'organo di revisione nel questionario al rendiconto 2015, al mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7) in merito alla consistenza al 31 dicembre 2014 di debiti di finanziamento di 1.423.356,59 euro, non assistiti da contribuzioni, superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti, all'incoerenza nella rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento dell'esercizio 2014.

L'Ente, nella nota del 23 luglio 2019, ribadisce di aver osservato il limite di indebitamento, non avendo superato la percentuale del 15% come previsto dalla legge 27.12.2006 n. 296 fino all'esercizio 2010.

In particolare, secondo l'Ente la differenza dell'indebitamento 2014 (€ 897.321,57) e 2015 (€ 2.217.691,11), oltre ad una rettifica di € 358.554,86 per errata contabilizzazione, consisterebbe nell'inserimento di € 965.814,68 di anticipazione di liquidità (1^a, 2^a e 3^a trance) con Cassa DD.PP. le quali, ai sensi del d.l. 35/2013, andrebbero escluse dal limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL.

La Sezione sul punto, sulla base delle informazioni a disposizione, non può che ribadire quanto già osservato nella deliberazione n. 158/2019/PRSP circa l'avvenuto superamento, da parte dell'Ente, negli esercizi 2014 e 2015, del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del T.U.E.L. vigente *ratione temporis*, che assume ulteriore rilevanza alla luce dello sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7 (*consistenza dei debiti*)

di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo).

Tale situazione è stata confermata dal Revisore dei conti nella propria relazione del 5 agosto 2019 in cui afferma che *"tanto il Revisore suo tempore in officio quanto il Sottoscritto nella propria relazione consuntiva anno 2017 ed anno 2018 hanno sottolineato il mancato rispetto dei limiti di indebitamento. In particolare, il Revisore con propria relazione consuntiva anno 2017 ed anno 2018 diffidava l'Ente ad assumere nuovi mutui e accedere a forme di finanziamento reperibili sul mercato. Esortava, inoltre, l'Ente sulla necessità di proseguire nel monitoraggio del costo del debito"*.

La Sezione non può esimersi, al riguardo, dal segnalare al Comune la necessità di proseguire il monitoraggio del costo del debito, non soltanto ai fini della legittimità dell'assunzione di eventuali nuovi mutui, ma anche per le conseguenti valutazioni sull'equilibrio strutturale nel tempo della parte corrente del bilancio.

La Sezione si riserva una specifica verifica sul punto nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente, a cominciare da quelle relative al rendiconto dell'esercizio 2017.

Tuttavia, già dall'esame della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2018, è dato rilevare la certificazione del mancato rispetto del predetto limite di indebitamento e del parametro di deficitarietà n. 7 di cui al D.M. 18/02/2013 anche nell'ultimo rendiconto approvato.

E) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E ORDINARIO DEI RESIDUI

Nella deliberazione n. 158/2019/PRSP sono state accertate alcune criticità relative all'impropria cancellazione, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui all'1 gennaio 2015 a seguito dell'avvio del processo di armonizzazione contabile, di partite creditorie insussistenti che avrebbero dovuto essere espunte all'esito del riaccertamento ordinario relativo all'esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 e del disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex d.m. 2 aprile 2015.

Nella nota del 23 luglio 2019 l'Ente ha comunicato di aver proceduto al riaccertamento straordinario ed ordinario dei residui sulla base di attente verifiche relative ai presupposti di conservazione o cancellazione dei medesimi.

Dall'esame delle misure correttive adottate, permangono, tuttavia, delle perplessità in merito se solo si ha riguardo, ad esempio, allo stralcio con riaccertamento straordinario,

anziché con riaccertamento ordinario, di 15.000 euro per rimborso da enti per scuola materna (di cui alla tabella ricostruzione FCDE 2014 trasmessa dal Comune) e per TARES. La Sezione, nel ribadire quanto analiticamente evidenziato nella delibera n. 158/2019/PRSP, richiama ancora una volta l'Ente alla necessità di attenersi scrupolosamente ai principi contabili di prudenza e veridicità nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, riservandosi apposita verifica in sede di controllo sul rendiconto del 2017.

F) OMESSA ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E SPESA

Nella deliberazione n. 158/2019/PRSP è stata accertata l'omessa attivazione, da parte del Comune, negli esercizi oggetto di verifica, del F.P.V. tanto di parte corrente che di parte capitale.

In particolare è emerso come il Comune non avesse provveduto ad alcuna reimputazione di residui attivi e passivi agli esercizi di scadenza, non dando corso, conseguentemente, alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato: il F.P.V. non è risultato attivato nemmeno per le spese di personale e, nonostante ricorressero i presupposti, neppure rispetto ad alcuni residui passivi conservati in conto capitale.

Nella relazione del 5 agosto 2019 il Revisore sottolinea di aver ravvisato, anche nella relazione sul consuntivo dell'esercizio 2018, l'omessa attivazione del Fondo pluriennale vincolato di entrate e di spesa, a comprova della reiterazione dell'irregolarità contabile anche nei successivi esercizi finanziari.

Nella nota di risposta alla succitata deliberazione del 23 luglio 2019 il Comune ha confermato di non aver erroneamente previsto detto Fondo neppure per l'esercizio 2018: solo con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13.07.2019, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2019, si è provveduto ad istituire il Fondo pluriennale vincolato come da prospetto allegato.

Il Comune ha rappresentato che detto Fondo sarà inserito nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019.

Anche su questo aspetto la Sezione, nel richiamare quanto già osservato nella deliberazione n. 158/2019/PRSP circa l'esigenza che l'Ente si attenga alla scrupolosa osservanza dei principi contabili che presiedono all'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, non può che riservarsi una specifica verifica sulla corretta determinazione del Fondo nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente.

G) OMESSA DETERMINAZIONE E VERIFICA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nella deliberazione n. 158/2019/PRSP, alla luce degli esiti dell'istruttoria e degli scarsi riscontri documentali forniti dal Comune, è stata rimarcata l'impossibilità di addivenire ad una verifica di congruità delle stime del FCDE effettuate dall'Ente negli esercizi considerati, corroborando l'impressione di avvenuti accantonamenti per una quota significativamente inferiore rispetto a quella richiesta in applicazione dei criteri stabiliti dal principio contabile tali da celare una situazione di sostanziale disavanzo di amministrazione dell'ente negli esercizi 2015 e 2016.

In particolare è emersa l'indisponibilità di dati contabili univoci ed attendibili, indispensabili per l'espletamento delle funzioni di controllo demandate alla Sezione, con particolare riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'ente all'esito del riaccertamento straordinario dei residui (1 gennaio 2015) ed ai conseguenti adempimenti (determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità, fondo pluriennale vincolato e risultato di amministrazione).

Al fine di poter formulare un giudizio compiuto si è, pertanto, richiesto al Comune:

- a. di provvedere al ricalcolo del FCDE risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 dando conto della metodologia seguita in accordo con i criteri stabiliti dal principio contabile applicato e fornendo dati rispondenti alle scritture contabili ufficiali trasmesse ai sistemi SIRTEL e BDAP:
 - l'elenco dei residui attivi dei titoli I e III conservati al 31 dicembre con indicazione analitica e motivata delle eventuali poste escluse dal calcolo;
 - l'importo dei residui attivi considerati ai fini della determinazione del Fondo esistenti all'inizio di ciascuno degli ultimi 5 esercizi e le relative riscossioni con indicazione della media realizzata;
 - l'importo del Fondo accantonato per ciascuna posta d'entrata risultante dall'applicazione di una percentuale pari al complemento a 100 della media di riscossione all'importo dei residui attivi conservati.
- b. di provvedere al ricalcolo del FCDE del rendiconto 2018 secondo le medesime modalità sopra illustrate e fornendone analogo attestazione documentale, tenendo conto di quanto stabilisce il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 "*fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione*".

In allegato alla nota del 23 luglio 2019 il Comune ha trasmesso la documentazione circa l'avvenuta rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità che sarebbe stato da accantonare nel risultato di amministrazione a partire dall'esercizio 2014.

Nella relazione del 5 agosto 2019 l'organo di revisione si limita a rilevare che con l'esercizio 2018 è stato rideterminato il fondo crediti di dubbia esigibilità come da documentazione offerta in comunicazione dal Comune di Rea.

La rideterminazione operata dall'Ente appare, tuttavia, per diversi aspetti inattendibile se solo si considera che l'andamento delle riscossioni non è stato ricostruito nella sua evoluzione temporale, ma si limita, perlopiù, all'esercizio considerato nel singolo rendiconto (è il caso, ad esempio, della mancata ricostruzione dell'andamento della riscossione della TARSU dal 2010 in poi).

Il fondo teorico è spesso calcolato erroneamente sul rapporto del riscosso anziché sul complemento a 100 come richiesto dal principio contabile: difatti l'importo della quota da accantonare deve essere determinato individuando per ciascuna posta di entrata ritenuta di difficile esazione la media di riscossione dei residui degli ultimi 5 esercizi e applicando all'importo dei residui attivi conservati di ciascuna posta una percentuale pari al complemento a 100 della media di riscossione degli ultimi 5 esercizi.

Dalle informazioni rese, risultano, inoltre, omessi dalla svalutazione diversi crediti che avrebbero dovuto essere oggetto di analisi in base ai principi contabili come i seguenti:

- per il 2014 residuo attivo finale "PROVENTI CIMITERIALI", pari, al 31/12/2014, a 69.725,42 euro (all'1/1/2014 era 40.363,38 euro), totalmente azzerato nel 2015, senza che risulti chiarito se all'esito di riaccertamento straordinario o ordinario;
- per il 2014 residuo attivo finale "ALTRE IMPOSTE" pari, al 31/12/2014, a 36.822,89 euro (all'1/1/2014 era 29.791,53 euro) ridotto di 32.822,56 nel 2015, senza che risulti chiarito se all'esito di riaccertamento straordinario o ordinario.

La mancata considerazione della totalità dei residui attivi rilevanti in base ai principi contabili nelle operazioni di rideterminazione del FCDE appare confermata anche per il 2015, 2016, 2017 e 2018 dove vengono tralasciati crediti relativi ad altre imposte, IMU, proventi cimiteriali, proventi diversi e TARES.

Dal riscontro fornito sono, inoltre, emersi elementi per ritenere che l'Ente abbia applicato, nelle operazioni di rideterminazione del FCDE nel rendiconto dei diversi esercizi considerati, l'abbattimento dello stesso a consuntivo in difformità da quanto previsto dal punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che consente tale operazione nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (36%) 2016 (55%) 2017 (70%) e 2018 (75%) e non anche l'accantonamento sul risultato di amministrazione che deve essere, invece, indicato per l'intero importo, come più volte rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex multis*, delibere di questa Sezione n. 93/2019/PRSE, n. 164/2017/PRSP e Sezione regionale controllo per il Veneto, deliberazione n. 218/2018/PRSE).

Risulta complessivamente un criterio poco omogeneo alla base della rideterminazione del FCDE dei vari esercizi, distante tanto dal metodo ordinario che da quello semplificato previsto dai principi contabili e persiste una difficoltà, di fondo, nell'analisi della documentazione fornita dall'Ente.

Tale rilievo è avvalorato dalla relazione sul rendiconto 2018 dell'Organo di revisione dove si *"lamenta l'impossibilità di controllare il fondo crediti dubbia esigibilità"*.

Per tutto quanto precede il Collegio richiama il Comune a provvedere alla verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di redazione del rendiconto dell'esercizio 2019 in linea con i principi contabili, secondo le modalità già indicate nella deliberazione n. 158/2019/PRSP, attivando i rimedi previsti dalla legge in caso di emersione di situazioni di disavanzo.

Sul punto la Sezione rappresenta nuovamente l'esigenza di una verifica, da parte dell'Organo di revisione, in ordine alla circostanza che la contabilità del Comune di REA risulti tenuta in linea con i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità di bilancio.

Ai suddetti fini si richiama il responsabile del servizio finanziario e il segretario comunale dell'Ente a fornire allo stesso Organo di revisione, in maniera puntuale ed esaustiva, ogni utile documentazione amministrativa e contabile necessaria ai fini delle ridette verifiche.

H) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nella deliberazione n. 158/2019/PRSP è stato osservato che il disavanzo di amministrazione registrato dall'Ente di meno 93.223,34 euro di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 luglio 2015 avrebbe raggiunto dimensioni ben più ampie ove il Comune avesse proceduto al corretto accantonamento del FCDE, all'effettuazione delle operazioni di riaccertamento straordinario e ordinario dei residui in conformità ai principi contabili, nonché ad un'adeguata valorizzazione, nel risultato di amministrazione, delle anticipazioni di liquidità erogate da Cassa depositi e prestiti e di altre quote accantonate e/o vincolate. Per tutto quanto sopra la Sezione ha chiesto all'Ente, di seguito alle predette operazioni di rideterminazione del FCDE e di corretta evidenziazione delle quote accantonate derivanti dalle anticipazioni di liquidità sopra richiamate e di altre quote accantonate e/o vincolate:

- di provvedere, sulla base delle predette risultanze contabili, alla rideterminazione del risultato sostanziale di amministrazione dei medesimi esercizi 2015, 2016, 2017;
- di provvedere, eventualmente già sulla base dei dati preconsuntivo, al calcolo del FCDE del rendiconto 2018 secondo le medesime modalità sopra illustrate e fornendone analogo attestazione documentale;

- di adottare i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio dell'ente qualora la rideterminazione del FCDE riferita alla gestione 2018 avesse evidenziato un disavanzo di amministrazione;
- di trasmettere il rendiconto relativo all'esercizio 2018 una volta approvato.

L'Ente ha allegato alla predetta nota del 23 luglio 2019 apposito prospetto recante la rideterminazione e l'analisi della composizione del risultato di amministrazione per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Nella documentazione trasmessa dall'Ente risultano gli esiti del ricalcolo effettuato che, per quanto attiene alla quota libera del risultato di amministrazione, tenuto conto, in particolare, degli accantonamenti per FCDE e contabilizzazione anticipazione liquidità ex d.l. n. 35/2013, fornisce il seguente risultato:

Risultato di amministrazione - <u>Quota disponibile</u>	Importo ricalcolato dall'Ente in esecuzione della deliberazione n. 158/2019/PRSP (valori in euro)
Rendiconto gestione esercizio 2014	- 959.678,15
Rendiconto gestione esercizio 2015	- 995.370,48
Rendiconto gestione esercizio 2016	- 942.704,05
Rendiconto gestione esercizio 2017	- 932.332,44
Rendiconto gestione esercizio 2018	- 892.161,20

Per tutto quanto precede, in particolare avuto riguardo alle perplessità formulate in relazione alla rideterminazione del FCDE e confermate dallo stesso organo di revisione nella relazione sul rendiconto 2018, la Sezione ritiene di non avere, allo stato, elementi sufficienti per esprimersi sull'attendibilità della rideterminazione del risultato di amministrazione effettuata dal Comune, ai cui fini risulterà necessaria ulteriore verifica nel quadro dell'analisi dei questionari dell'organo di revisione per il 2017 e il 2018.

Tuttavia - in disparte, in questa sede, ogni considerazione sulla correttezza della procedura seguita dall'Ente per la rideterminazione del risultato di amministrazione 2018 - emerge, già dalla documentazione fornita, una situazione di rilevante disavanzo (pari a - 892.161,20) accertato alla data del 31.12.2018 con la citata delibera consiliare n. 26 del 22.07.2019; ciò in rettifica del dato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 29.04.2019, che registrava, invece, una parte disponibile di euro 23.176,45.

La gravità della situazione finanziaria dell'Ente è comprovata dallo stesso parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018, più volte citato, ove si rileva:

- il mancato rispetto del limite di indebitamento anche per il 2018
- lo sfioramento del parametro di deficiarietà n. 7 di cui al D.M. 18/02/2013
- la mancata presentazione della relazione degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese

- l'omessa attivazione del FPV di entrata e di spesa
- il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria
- la lentezza nella riscossione e nel pagamento delle spese
- l'omessa rappresentazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. in apposito fondo vincolato destinato alla restituzione delle anticipazioni ottenute
- l'impossibilità di controllo del fondo crediti dubbia esigibilità

In tale contesto deve rilevarsi che, nella predetta nota del 23 luglio 2019, l'Ente, sul piano del risultato di amministrazione, si è riservato "di provvedere al calcolo del FCDE in sede di rendiconto 2019 e di adottare gli eventuali provvedimenti necessari a ristabilire l'equilibrio di bilancio", operazione, peraltro, avallata dallo stesso Organo di revisione che, nella relazione del 5 agosto 2019 più volte citata, "non rileva squilibri" e "si riserva di verificare l'impatto del calcolo del FCDE in sede di rendiconto 2019 e, se necessario, invitare il Comune a prendere i provvedimenti necessari a ristabilire l'equilibrio di bilancio, laddove venisse meno".

Al riguardo corre l'obbligo di richiamare il disposto dell'art. 188 del TUEL (che si riporta di seguito integralmente) in forza del quale **"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato (...) all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.** La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorchè da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”.

Da tutto quanto precede risulta di tutta evidenza che il grave disavanzo accertato dall'Ente a seguito dell'adozione delle misure correttive prescritte con la deliberazione n. 158/2019/PRSP, nel quadro della complessiva critica situazione finanziaria del Comune, avrebbe dovuto imporre, già in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2018, l'immediata applicazione delle misure prescritte dall'art. 188 TUEL, la cui portata precettiva è stata evidenziata dalla stessa Sezione delle autonomie di questa Corte laddove ha rilevato (cfr. deliberazione n. 30/SEZAUT/2016/QMIG), tra l'altro, che *“l'adempimento dell'obbligo di provvedere al ripiano del disavanzo accertato a rendiconto è legalmente tipico ed è garantito dagli stessi interventi sollecitatori e sostitutivi ex art. 141 TUEL attivati in caso di inerzia nell'approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 TUEL”.*

Va, altresì, soggiunto che la stessa delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 si limita a prevedere l'iscrizione tra le spese, per ciascuna annualità, della sola quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario pari a euro 3.107,45: nulla si prevede, inoltre, a titolo di fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35 del 2013 e s.m.i. nella composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018. Inoltre nessun riferimento all'esigenza di ripiano del disavanzo rideterminato per il 2018 risulta dalla deliberazione n. 24 del 22 luglio 2019 - specificamente sollecitata dalla Sezione con la richiamata richiesta istruttoria del 28 agosto 2019 - con cui è stata approvata la

variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ed è stato dato atto del permanere dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL.

Da tutto quanto precede risulta come le misure adottate dall'Ente rispondano solo in misura limitata alle criticità accertate dalla Sezione nella più volte menzionata deliberazione n. 158/2019/PRSP, rendendo necessitata l'immediata attivazione delle misure previste dall'art. 188 TUEL per il ripiano del disavanzo accertato nel rendiconto dell'esercizio 2018 e il rigoroso rispetto dei principi contabili nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di redazione del rendiconto dell'esercizio 2019, con l'attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di emersione di ulteriori situazioni di disavanzo.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, esaminate le misure correttive adottate dal Comune di Rea (PV) in relazione alle criticità accertate nella deliberazione n. 158/2019/PRSP, anche alla luce della relazione resa dall'Organo di revisione il 5 agosto 2019

PRENDE ATTO

delle rettifiche in tema di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità presso la Cassa Depositi e prestiti S.p.A. ex art. 1, commi 11 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive norme di rifinanziamento e dei provvedimenti assunti in tema di gestione della liquidità e gestione del bilancio, nei limiti analiticamente individuati in parte motiva;

CONFERMA

le altre criticità accertate nella deliberazione n. 158/2019/PRSP, che si ha per integralmente richiamata, anche a seguito delle misure correttive adottate dall'Ente, rinviando ogni definitiva valutazione al riguardo alle successive attività di controllo demandate a questa Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente;

RICHIAMA

- il Comune di Rea a dare immediata e integrale attuazione alle disposizioni recate dall'art. 188 del TUEL in ragione del disavanzo accertato per l'esercizio finanziario 2018 con la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 22 luglio 2019;
- il Comune di Rea a provvedere alla verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di redazione del rendiconto dell'esercizio 2019 in linea con i principi contabili, secondo le modalità già indicate nella deliberazione n. 158/2019/PRSP, attivando i rimedi previsti dalla legge in caso di emersione di ulteriori situazioni di disavanzo;

- l'Organo di revisione dell'Ente alle verifiche di competenza circa la rispondenza della contabilità del Comune di REA ai principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità di bilancio, secondo quanto specificato in parte motiva;
- il responsabile del servizio finanziario e il segretario comunale dell'Ente a fornire, in maniera puntuale ed esaustiva, ogni utile documentazione amministrativa e contabile necessaria ai fini delle verifiche di competenza dell'Organo di revisione, secondo quanto specificato in parte motiva;

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che la medesima deliberazione sia trasmessa al Prefetto della Provincia di Pavia.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2019.

Il relatore
(dott. Ottavio Caleo)



Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)



Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

16 OTT 2019

